

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
85/2013/R/IDR**

**COMPENSAZIONI DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO
IDRICO DAGLI UTENTI DOMESTICI ECONOMICAMENTE DISAGIATI
- BONUS SOCIALE IDRICO -**

*Documento per la consultazione nell'ambito del procedimento avviato con
deliberazione 1 marzo 2012, 74/2012/R/IDR*

28 febbraio 2013

Premessa

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità), nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione 74/2012/R/IDR, ha pubblicato in data 22 maggio 2012 il documento per la consultazione 204/2012/R/IDR (di seguito: documento per la consultazione 204/2012/R/idr) per l'adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici, con il quale ha presentato alcune prime riflessioni sul tema delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura del servizio idrico dalle famiglie economicamente disagiate.

Il presente documento per la consultazione illustra in maniera specifica i presupposti dell'intervento regolatorio, le principali problematiche e gli orientamenti dell'Autorità relativamente alle modalità applicative delle suddette compensazioni.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte, in forma scritta, compilando l'apposito modulo interattivo disponibile nel sito internet dell'Autorità o tramite l'apposito indirizzo di posta elettronica (servizi-idrici@autorita.energia.it) entro e non oltre l'11 aprile 2013.

Le osservazioni e le proposte pervenute saranno pubblicate sul sito internet dell'Autorità. Pertanto, qualora i partecipanti alla consultazione intendano salvaguardare la riservatezza di dati e informazioni, dovranno motivare tale richiesta contestualmente a quanto inviato in esito al presente documento. In tal caso, sarà necessario inviare un ulteriore documento, destinato alla pubblicazione e privo delle parti riservate.

***Osservazioni e proposte dovranno pervenire al seguente
indirizzo di posta elettronica:
servizi-idrici@autorita.energia.it***

***Autorità per l'energia elettrica e il gas
Ufficio speciale Tariffe e Qualità Servizi Idrici***

piazza Cavour 5 – 20121 Milano
tel. 02 65565311 fax 0265565222
sito internet: **www.autorita.energia.it**

INDICE

<i>Premessa</i>	2
PARTE I.....	4
Quadro normativo di riferimento e oggetto della consultazione.....	4
1 Il quadro normativo.....	4
2 Risultanze del documento per la consultazione 204/2012/R/IDR.....	6
3 Oggetto della presente consultazione.....	9
PARTE II	11
Il meccanismo di compensazione della spesa per il servizio idrico.....	11
4 L'individuazione dei beneficiari della compensazione.....	11
5 L'individuazione delle utenze chiamate a finanziare il sistema di compensazione.....	13
6 L'individuazione dell'utente tipo ai fini della quantificazione del <i>bonus</i>	14
7 Quantificazione del <i>bonus</i>	15
8 Le modalità di erogazione del <i>bonus</i>	16
PARTE III.....	20
Quantificazione e recupero dell'onere derivante dall'introduzione delle misure di compensazione	20
9 Stima dell'onere derivante dall'introduzione della tutela compensativa	20
10 Le modalità di copertura dell'onere	20
PARTE IV.....	22
Gestione del processo di ammissione ai meccanismi di tutela per gli utenti domestici in condizioni di disagio economico	22
11 L'avvio della misura compensativa	22
12 Gestione della fase di avvio del <i>bonus</i>	25
13 Aggiornamento dell'ammontare di compensazione	25
14 Deposito cauzionale	25

PARTE I

Quadro normativo di riferimento e oggetto della consultazione

1 Il quadro normativo

- 1.1 L'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, (di seguito: decreto legge 201/11) ha trasferito all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) *“le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”*, precisando che tali funzioni *“vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”* sopprimendo contestualmente l'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua.
- 1.2 Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), attuativo dell'articolo 21, comma 19, del decreto legge 201/11, ha precisato, all'articolo 2, comma 1, che *“le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas sono da essa esercitate con i poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione nel rispetto degli indirizzi di politica generale formulati dal Parlamento e dal Governo”*.
- 1.3 Tra i poteri attribuiti all'Autorità dalla legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95), vi è quello di definire un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, attraverso cui promuovere la tutela degli interessi di utenti e consumatori. Il medesimo comma, inoltre, stabilisce che il sistema tariffario debba armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse.
- 1.4 L'articolo 2, comma 12, lettera e), della medesima legge 481/95, - disposizione il cui ambito di applicazione, come chiarito anche dal Consiglio di Stato nel parere n. 267 del 2013, è stato esteso al settore dei servizi idrici per effetto del richiamato articolo 21, comma 19, del decreto legge 201/11- prevede, in particolare, che l'Autorità stabilisce ed aggiorna la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe, nonché le modalità di recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale in modo da assicurare la qualità, l'efficienza del servizio e l'adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale, nonché la realizzazione degli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse.
- 1.5 Con particolare riferimento alla realizzazione degli obiettivi di carattere sociale, l'articolo 3 del d.P.C.M. 20 luglio 2012 stabilisce, al comma 1, lettera d), che l'Autorità predisponga e riveda periodicamente il metodo tariffario per la determinazione del servizio idrico integrato, *“[...] prevedendo forme di tutela per le categorie di utenza in condizioni economico sociali disagiate individuate dalla legge”*.
- 1.6 L'articolo 3, comma 2, del medesimo d.P.C.M. 20 luglio 2012 stabilisce, infine, che *“l'Autorità per l'energia, in assenza di standard o indirizzi emanati da parte delle Autorità a tal fine competenti, o qualora non disponga di riferimenti normativi o regolamentari funzionali allo svolgimento delle proprie funzioni, nelle more della emanazione dei provvedimenti in materia, procede comunque sulla base dei poteri ad essa conferiti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”*.
- 1.7 Al fine di rendere operative le forme di tutela previste dal d.P.C.M. 20 luglio 2012 occorre innanzitutto individuare:

- a) i soggetti aventi diritto alle agevolazioni;
 - b) l'entità delle agevolazioni;
 - c) le modalità di recupero dell'onere di sistema.
- 1.8 In soccorso di tali decisioni possono intervenire alcune previsioni della normativa primaria relative ai settori dell'energia elettrica e del gas. In particolare, con riferimento alla puntuale definizione degli strumenti di tutela delle categorie di utenza in condizioni economico sociali disagiate, il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 28 dicembre 2007 (di seguito: decreto 28 dicembre 2007) e il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni con la legge 28 gennaio 2009, n. 2 (di seguito: decreto legge 185/08), forniscono alcuni criteri per l'esercizio dei richiamati poteri tariffari, finalizzati alla realizzazione degli obiettivi generali di carattere sociale, conferiti all'Autorità dalla legge 481/95, disciplinando le forme di compensazione, rispettivamente, per la spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica e per la spesa sostenuta per la fornitura di gas naturale (di seguito richiamati anche come bonus elettricità e bonus gas¹).
- 1.9 Più nel dettaglio, il decreto 28 dicembre 2007 e il decreto legge 185/08:
- a) individuano, quali soggetti in condizioni di disagio economico, le famiglie con un livello di ISEE² non superiore a 7.500 euro, estendendo tale limite a 20.000 euro qualora le famiglie siano caratterizzate da almeno quattro figli a carico.
 - b) prevedono che la compensazione sia riconosciuta con riferimento ad una sola abitazione di residenza dei componenti il nucleo familiare in possesso dei requisiti ISEE;
 - c) fissano, quale livello di agevolazione, una riduzione della spesa per la fornitura di energia elettrica e per la fornitura del gas, al netto delle imposte, pari a circa il 15-20% della spesa di un utente tipo;
 - d) con riferimento al recupero dell'onere di sistema generato dal meccanismo di compensazione prevedono, in assenza di stanziamenti dal bilancio dello Stato, l'istituzione di una apposita componente tariffaria applicata alla generalità dell'utenza.
- 1.10 In assenza di disposizioni di rango primario che dettagliano, in maniera specifica anche con riferimento al settore dei servizi idrici, le categorie di utenti da considerare in condizioni di disagio economico, l'Autorità ritiene ragionevole confermare quali requisiti di ammissibilità, anche in questo settore, i medesimi requisiti individuati dalla normativa primaria per le compensazioni della spesa sostenute per la fornitura di energia elettrica e del gas, non ravvisando peraltro elementi che possano far ritenere le soglie di disagio economico già individuate dal decreto 28 dicembre 2007 e dal decreto legge 185/08 inadeguate ad individuare gli utenti bisognosi di compensazione per la fornitura del servizio idrico.
- 1.11 Analogamente, in coerenza con le previsioni legislative sopra citate, l'Autorità intende prevedere, quale livello di agevolazione per la fornitura del servizio idrico integrato, una riduzione della spesa al netto delle imposte pari al 20% della spesa dell'utente tipo.
- 1.12 Con riferimento al recupero dell'onere di sistema generato dal meccanismo di compensazione nel settore idrico, tenuto anche conto che non risultano ad oggi stanziamenti derivanti dalla fiscalità generale, l'Autorità ritiene opportuno che la platea dei soggetti chiamati a contribuire

¹ Il decreto 28 dicembre 2007 e il decreto legge 185/08 hanno attribuito all'Autorità il compito di definire le modalità applicative del bonus elettricità e del bonus gas. L'Autorità ha provveduto ad adempiere alle suddette disposizioni con le deliberazioni 6 agosto 2008, ARG/elt 117/08 e 6 luglio 2009 ARG/gas 88/09, come successivamente modificate e integrate, rendendo operativi il bonus elettricità a partire dall'anno 2008 e il bonus gas a partire dall'anno 2009.

² ISEE è l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come successivamente modificato ed integrato.

al recupero dell'onere generato dal sistema di agevolazioni debba essere la più ampia possibile, anche al fine di contenere l'onere che grava su ciascun utente, e che, pertanto, sia istituita una apposita componente tariffaria da applicare alla generalità dell'utenza del servizio.

- 1.13 Si ritiene infine opportuno evidenziare che l'Autorità intende prevedere che il meccanismo di agevolazione proposto, così come la componente tariffaria a recupero dell'onere di sistema derivante dal meccanismo medesimo, siano applicati da tutte le gestioni del servizio idrico integrato, indipendentemente dal metodo tariffario applicato.

Spunti per la consultazione

- S.1. Si concorda con l'ipotesi di confermare anche per la compensazione della fornitura del servizio idrico i medesimi requisiti di ammissibilità ed i livelli di agevolazione media già previsti dalla normativa primaria per il bonus elettricità e per il bonus gas? Se no, motivare.
- S.2. Si ritiene condivisibile la proposta di applicare la componente tariffaria deputata al recupero dell'onere di sistema alla generalità dell'utenza? Se no, motivare.
- S.3. Si concorda con la previsione secondo cui il meccanismo di compensazione per la spesa sostenuta per il servizio idrico debba essere applicato da tutte le gestioni indipendentemente dal regime tariffario applicato? Se no, motivare.

2 Risultanze del documento per la consultazione 204/2012/R/IDR

- 2.1 Nell'ambito del procedimento per la definizione del sistema tariffario per il settore idrico avviata con deliberazione 1 marzo 2012, 74/2012/R/IDR (di seguito: deliberazione 74/2012/R/IDR), ed in particolare nel documento per la consultazione 204/2012/R/IDR (di seguito: documento per la consultazione 204/2012/R/IDR) l'Autorità ha avviato le prime riflessioni in materia di agevolazioni sulla spesa per la fornitura del servizio idrico integrato (di seguito richiamate anche come *bonus acqua*).
- 2.2 L'attuale struttura tariffaria del settore idrico non è omogenea sul territorio nazionale ma nella maggioranza dei casi prevede, almeno per quel che riguarda il servizio di acquedotto fornito alle utenze domestiche, un primo scaglione di consumo (generalmente corrispondente ai primi 50 mc annui) a tariffa agevolata che viene recuperato con una maggiorazione della tariffa negli scaglioni di consumo successivi. Questa struttura comporta un sussidio incrociato generalizzato che non intercetta correttamente gli utenti in effettiva condizione di disagio economico.
- 2.3 L'opportunità di eliminare o modificare la tariffa agevolata di cui al precedente punto, che in molti casi risponde, forse più che a finalità sociali, all'esigenza di prevedere costi crescenti al crescere del consumo della risorsa al fine di scoraggiare i consumi, verrà valutata contestualmente alle analisi per la revisione della struttura tariffaria applicata all'utenza finale, tema che verrà affrontato dall'Autorità con successivi provvedimenti.
- 2.4 Peraltro, in concomitanza con le analisi finalizzate alla definizione della struttura tariffaria, se da una parte è necessario cercare di contenere i sussidi incrociati generalizzati, dall'altra

bisogna tenere conto dell'esigenza di tutela degli utenti finali in situazioni di particolare disagio economico.

- 2.5 Sul territorio nazionale, attualmente, in aggiunta al sistema di perequazione generalizzata sopra descritto, e spesso anche in maniera combinata, sono diffuse diverse tipologie di "agevolazioni tariffarie sociali" basate su principi eterogenei.
- 2.6 L'accesso alle agevolazioni è generalmente basato sul livello ISEE, con limiti di accessibilità definiti a livello locale. In alcuni casi il contributo viene erogato direttamente dal Comune di residenza e l'ammontare dell'agevolazione viene calcolato con un criterio proporzionale (dividendo i fondi disponibili per il numero di beneficiari individuati) oppure in base ad un criterio forfettario (una quota fissa differenziata in base al livello ISEE di appartenenza).
- 2.7 In altri casi, invece, il contributo viene erogato in bolletta dai gestori del servizio riducendo i corrispettivi previsti per i diversi scaglioni di consumo o modificando l'ampiezza degli scaglioni medesimi in funzione della numerosità famigliare.
- 2.8 Nel documento per la consultazione 204/2012/R/IDR sono stati posti in consultazione due approcci differenti riguardo le modalità di implementazione di una tariffa cosiddetta sociale. Un'ipotesi è quella di ricorrere al concetto di "consumo minimo vitale per l'utenza" già in uso in molte strutture tariffarie applicate attualmente, che presuppone la definizione di una tariffa con uno scaglione di consumo a prezzo agevolato; la seconda ipotesi è quella di adottare una tariffa agevolata da destinare ad una categoria di utenti individuati come soggetti economicamente svantaggiati servendosi di una componente tariffaria negativa a riduzione della spesa sostenuta per la fornitura del servizio idrico.
- 2.9 Rispetto a questo tema la quasi totalità dei soggetti intervenuti nella consultazione ha evidenziato come il concetto di "consumo minimo vitale" applicato indistintamente a tutti gli utenti del servizio non rappresenti uno strumento idoneo ad individuare in maniera corretta i soggetti economicamente bisognosi. D'altra parte la differenziazione della struttura tariffaria per categorie di utenza specifiche e per numerosità famigliare, necessaria per incidere sulle tariffe applicate evitando sussidi tariffari del tutto generalizzati, può determinare un eccessivo aumento dell'onerosità dei rapporti commerciali per il gestore del servizio.
- 2.10 La maggior parte dei soggetti ritiene, tuttavia, che un meccanismo di agevolazione che prevede criteri di ammissibilità basati sul livello ISEE dei nuclei famigliari e un livello di agevolazione differenziato per numerosità famigliare risponda più efficacemente alla finalità di salvaguardare le utenze effettivamente in condizioni di disagio economico.
- 2.11 La maggior parte dei soggetti, inoltre, ha evidenziato una preferenza per condizioni di ammissione all'agevolazione basate su livelli ISEE differenziati a livello regionale, al fine di poter meglio intercettare differenze nei costi della risorsa idrica nelle diverse zone territoriali del Paese.
- 2.12 Diversi Enti d'Ambito hanno evidenziato una preferenza per un meccanismo gestito interamente a livello locale (sia per quanto riguarda l'individuazione dei soggetti beneficiari che per quanto attiene l'erogazione dell'agevolazione).
- 2.13 Alcuni operatori e alcune associazioni di operatori ritengono, invece, che sarebbe opportuno prevedere un meccanismo di agevolazione simile a quello già adottato per i settori dell'energia elettrica e del gas.
- 2.14 Con riferimento alle osservazioni pervenute, l'Autorità, come già in parte enunciato nel documento per la consultazione 204/2012/R/IDR ritiene che una gestione centralizzata delle agevolazioni risulti più efficace e garantisca un più rapido avvio del meccanismo dal punto di vista operativo, tenuto anche conto della possibilità di sfruttare le potenzialità del sistema

informatico di gestione delle agevolazioni (SGAte) già operativo a livello nazionale, conosciuto dagli utenti finali ed utilizzato da tutti i comuni sul territorio nazionale per la gestione e l'erogazione del bonus elettricità e del bonus gas.

- 2.15 Inoltre, l'utilizzo del sistema SGAte consente di strutturare un meccanismo di gestione del *bonus acqua* che utilizza numerose sinergie con i meccanismi di compensazione già esistenti e le informazioni già raccolte in maniera centralizzata da SGAte semplificando le procedure di istanza e di valutazione dell'ammissibilità all'agevolazione.
- 2.16 In tale ottica il mantenimento anche per il *bonus acqua* delle medesime condizioni di ammissibilità all'agevolazione previste per il bonus elettricità e per il bonus gas, in termini di soglia reddituale, oltre che ragionevole, come illustrato nel paragrafo 1.10, costituisce presupposto per potersi avvalere delle sinergie esistenti nel sistema SGAte.
- 2.17 Per contro la previsione di una gestione locale delle agevolazioni presuppone l'istituzione di procedure di gestione e di controllo delle agevolazioni parzialmente duplicate rispetto a quanto già in essere e, pertanto, onerose ed inadatte a garantire un avvio coordinato del meccanismo su tutto il territorio nazionale.
- 2.18 Relativamente a quanto emerso nel documento per la consultazione 204/2012/R/IDR riguardo alla necessità di differenziare a livello regionale le soglie ISEE per accedere al bonus al fine di intercettare le differenze territoriali del costo della risorsa idrica, l'Autorità non condivide tale proposta in quanto la soglia ISEE individua il livello di disagio sociale con un criterio unico a livello nazionale.
- 2.19 Per venire incontro alle esigenze evidenziate in consultazione di intercettare differenze nel costo della risorsa idrica nelle diverse zone del Paese, si ritiene di poter valutare, piuttosto che l'introduzione di differenti soglie ISEE per l'accesso alla compensazione, una differenziazione dell'ammontare di agevolazione a livello regionale. In tal caso, tuttavia, si ritiene che anche l'aliquota della componente tariffaria per il recupero dell'onere di sistema debba essere articolata a livello regionale.
- 2.20 L'istituzione di un unico meccanismo di compensazione gestito a livello centralizzato, non preclude l'applicazione di ulteriori agevolazioni sociali a livello locale. In tali casi, tenuto conto del fatto che i soggetti beneficiari potrebbero non coincidere con quelli individuati dal meccanismo proposto nel presente documento, si potrebbe demandare agli Enti d'Ambito la valutazione riguardo all'opportunità che tali meccanismi continuino ad essere applicati pur in presenza di un sistema di agevolazioni centralizzato.

- S.4. Come si valuta la possibilità di differenziare il bonus e la componente tariffaria di recupero dell'onere a livello regionale?
- S.5. Si condivide la proposta di lasciare agli Enti d'Ambito la scelta di continuare ad applicare, in aggiunta al meccanismo di agevolazione proposto, eventuali meccanismi di agevolazione locali?

3 Oggetto della presente consultazione

- 3.1 Il presente documento delinea gli orientamenti dell'Autorità relativamente alle modalità applicative del meccanismo di compensazione per la spesa sostenuta per la fornitura del servizio idrico agli utenti domestici economicamente disagiati (di seguito richiamato anche come *bonus acqua*), evidenziando alcune criticità implementative e proponendo, per ciascuno degli aspetti più rilevanti, opzioni alternative di regolazione.
- 3.2 In particolare, nell'ambito del documento verranno analizzati gli aspetti fondamentali per la messa in operatività del meccanismo, quali:
- a) l'individuazione dei soggetti aventi diritto;
 - b) l'attivazione e la gestione di una componente tariffaria *ad hoc* per il finanziamento delle agevolazioni e l'individuazione dei soggetti ai quali applicarla;
 - c) la determinazione dell'ammontare di agevolazione;
 - d) le modalità di erogazione della stessa.
- 3.3 Saranno inoltre affrontati brevemente alcuni temi di tipo procedurale, quali:
- a) le modalità di presentazione dell'istanza per l'ottenimento dell'agevolazione;
 - b) la definizione dei flussi informativi tra i soggetti coinvolti nel meccanismo di compensazione necessari per l'operatività dello stesso;
- 3.4 Il documento, nello sviluppare gli orientamenti, tiene conto della necessità:
- a) di individuare con adeguata affidabilità le utenze domestiche che utilizzano il servizio idrico;
 - b) di garantire la possibilità di accedere alla compensazione anche agli utenti domestici che risiedono in condominio e che, conseguentemente, non sono dirette controparti di un contratto di fornitura del servizio idrico;
 - c) di tenere in conto le differenti necessità, in termini di fabbisogno della risorsa idrica, in base alla numerosità familiare;
 - d) di sfruttare, nella definizione delle modalità di accesso al bonus e di erogazione della compensazione, ogni possibile sinergia operativa con i meccanismi di tutela già attivi nel settore elettrico e nel settore gas al fine di minimizzare i flussi informativi, gli obblighi ed i conseguenti oneri amministrativi da porre a carico dei soggetti coinvolti nel meccanismo;
 - e) di prevedere idonei sistemi di verifica della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della compensazione.

- 3.5 Va evidenziato infine come, nelle proposte formulate nel documento, a vantaggio di una procedura più agevole, non si terrà conto di alcune fattispecie ricorrenti nel settore idrico integrato, quali, ad esempio, la possibilità che gli utenti finali non fruiscano di tutti i servizi (si pensi al caso di utenti che, non allacciati ad impianti di depurazione, non pagano tale servizio).

Spunti per la consultazione

- S.6. Si ritiene esaustivo l'elenco delle necessità da considerare in relazione all'attivazione del sistema di compensazione nel settore dei servizi idrici integrati delineato nel paragrafo 3.4? Se no, quali altre problematiche si ritiene debbano essere analizzate e affrontate? Quali soluzioni si propongono per tali problematiche aggiuntive?
- S.7. Si ritiene condivisibile la semplificazione di non articolare l'agevolazione per tener conto dei servizi effettivamente utilizzati? In caso contrario, quali criteri di dimensionamento della compensazione potrebbero essere adottati?

PARTE II

Il meccanismo di compensazione della spesa per il servizio idrico

4 L'individuazione dei beneficiari della compensazione

- 4.1 In relazione ai soggetti interessati dal procedimento oggetto del presente documento, è necessario fissare un criterio per l'individuazione dei soggetti beneficiari della compensazione.
- 4.2 Con riferimento all'individuazione dei soggetti beneficiari, la vigente normativa, in particolare il d.P.C.M. 20 luglio 2012, fa riferimento alle “*categorie di utenza in condizioni economico sociali disagiate individuate dalla legge*”.
- 4.3 Come già precisato nel precedente capitolo 1, l'Autorità ritiene che le “*categorie di utenza in condizioni economico sociali disagiate individuate dalla legge*”, citate nel d.P.C.M. 20 luglio 2012, siano le utenze domestiche nell'abitazione di residenza con ISEE fino a 7.500 euro (20.000 per le famiglie con almeno quattro figli a carico).
- 4.4 L'Autorità ritiene inoltre essenziale che la compensazione della spesa possa avvenire esclusivamente in corrispondenza di punti di riconsegna destinati a rifornire (eventualmente in maniera indiretta nel caso dei condomini) i locali destinati ad uso abitativo di residenza (di seguito indicati anche come: civili abitazioni di residenza).
- 4.5 A tal proposito va rilevato che nel settore idrico integrato non esiste allo stato attuale una definizione univoca a livello nazionale né delle utenze domestiche né tantomeno delle utenze condominiali con usi domestici.
- 4.6 Altra caratteristica peculiare del settore idrico da considerare consiste nella non univocità sul territorio nazionale del codice identificativo del misuratore installato presso l'utenza. Tale elemento rende complessa l'operazione di associazione tra il beneficiario dell'agevolazione e l'utenza da agevolare rendendo critica l'implementazione dei controlli necessari ad assicurare il rispetto del principio di unicità di agevolazione per un nucleo familiare e per punto di fornitura del servizio idrico.
- 4.7 Va rilevato infine che, dalle prime analisi effettuate dall'Autorità, sono emersi elementi che evidenziano come le anagrafiche clienti dei gestori non risultano sempre aggiornate, anche a causa del susseguirsi nel tempo di conferimenti del servizio a soggetti diversi conseguenti all'evoluzione normativa del settore. Tale elemento può rappresentare una forte criticità per l'individuazione dei punti di fornitura da agevolare e l'associazione di questi ultimi ai titolari della fornitura, con conseguenti ritardi nell'attivazione del beneficio ai soggetti aventi diritto.
- 4.8 Le assunzioni sopra esposte, unitamente alla considerazione che ogni abitazione di residenza che abbia una fornitura di energia elettrica si ritiene debba ragionevolmente essere provvista anche di un allacciamento al servizio idrico, portano ad ipotizzare la creazione di un meccanismo di agevolazioni sul servizio idrico che si basi sulle sinergie attuabili tra le informazioni già presenti in SGAt.
- 4.9 In particolare si propone che siano ritenuti ammissibili al *bonus acqua* i soggetti che hanno acquisito il diritto al bonus per la fornitura di energia elettrica.
- 4.10 Tale meccanismo di accesso presenta diversi vantaggi, in particolare:

- a) consente, ai soggetti economicamente svantaggiati di presentare un'unica istanza per l'ottenimento delle agevolazioni per la fornitura di energia e elettrica e per la fornitura del servizio idrico;
- b) consente di evitare il coinvolgimento dei gestori del servizio idrico integrato nel processo di verifica dei requisiti di ammissibilità al *bonus acqua*, semplificando ed accelerando le procedure di accesso al bonus ed alleggerendo le funzionalità di SGAt, superando anche le criticità legate all'eventuale mancanza di aggiornamento delle anagrafiche clienti ed all'identificazione dei punti di fornitura da agevolare tramite codici contatore che non sono unici a livello nazionale.
- c) garantisce condizioni di accesso uniformi all'agevolazione a livello nazionale basandosi su una definizione di utente "domestico residente" univocamente definita nel settore elettrico;
- d) consente di individuare, senza appesantimento delle informazioni da fornire in sede di richiesta del beneficio e delle procedure di verifica, i numerosi soggetti aventi diritto al *bonus acqua* che non sono controparti dirette di contratti di fornitura del servizio idrico, ma che usufruiscono di servizi di fornitura condominiali; tali soggetti dovrebbero in caso contrario indicare in sede di istanza di ammissione al beneficio il codice identificativo del misuratore condominiale richiedendo specifiche informazioni all'amministratore del condominio³.

4.11 Invero, l'impostazione proposta potrebbe presentare qualche criticità, pur risolvibile a livello di gestione operativa del meccanismo, nei casi in cui i soggetti economicamente svantaggiati siano titolari di una fornitura di energia elettrica nell'abitazione di residenza con potenza impegnata superiore a 3 kW (superiore a 4,5 kW nei casi di numerosità familiare oltre 4 componenti). La normativa relativa al bonus elettricità, infatti, esclude tali soggetti dal beneficio pur in possesso dei requisiti ISEE.

4.12 Si potrebbe ipotizzare in questi casi, ad esempio, un meccanismo per cui, soggetti con fornitura di energia elettrica con potenza impegnata oltre al limite consentito per l'ottenimento del bonus elettricità presentino comunque istanza per il bonus elettricità e che il distributore di energia elettrica verifichi l'esistenza presso l'indirizzo di residenza indicato nell'istanza la presenza di un punto di fornitura di energia elettrica di tipo domestico. L'istanza, in tal caso, dovrebbe essere respinta per quanto riguarda l'ottenimento del bonus elettricità ed ammessa al bonus acqua.

³ Nel bonus gas, la richiesta di tali informazioni per le utenze condominiali ha mostrato, in alcuni casi, qualche criticità.

- S.8. Si condivide la proposta dell’Autorità illustrata al paragrafo 4.9 ai fini della individuazione dei soggetti beneficiari del *bonus acqua*? Se no, motivare la risposta e proporre soluzioni alternative.
- S.9. Si ritiene che possano sussistere casi in cui un’utenza domestica provvista di fornitura di energia elettrica non sia connessa al servizio idrico integrato e pertanto possa non aver diritto al *bonus acqua* (ad esempio, utenze che utilizzano pozzi privati)? Si ritiene che tali casi possano essere significativi dal punto di vista della numerosità? Se sì, indicare una quantificazione del fenomeno, anche se di larga massima.
- S.10. Si ritiene esistano modalità alternative, più efficaci e/o meno onerose dal punto di vista procedurale, per verificare in maniera oggettiva la sussistenza dei requisiti di ammissibilità al *bonus acqua*? Se, si quali?
- S.11. Si ritiene significativa la criticità individuata al paragrafo 4.11? Si ritiene applicabile la soluzione operativa proposta al paragrafo 4.12 al problema? Motivare le proprie posizioni.

5 L’individuazione delle utenze chiamate a finanziare il sistema di compensazione

- 5.1 Come già anticipato nel capitolo 1, l’Autorità ritiene opportuno che, in assenza di specifiche previsioni di legge per il settore idrico, la platea dei soggetti tenuti a finanziare il sistema di compensazione sia la più ampia possibile, anche al fine di contenere l’onere che grava su ciascun utente.
- 5.2 Conseguentemente si ritiene che tutti gli utenti del servizio idrico che non beneficiano dell’agevolazione, sia domestici che non domestici, debbano contribuire alla copertura dell’onere di sistema derivante dal *bonus acqua*.
- 5.3 Secondo tale impostazione sono tenuti a contribuire all’onere di sistema anche le utenze condominiali sebbene possano essere destinate a fornire, indirettamente, anche civili abitazioni di beneficiari di agevolazione. Tale aspetto, peraltro è già stato analizzato in occasione della definizione del bonus gas, i cui meccanismi prevedono che alle utenze condominiali vengano applicate le componenti tariffarie a recupero dell’onere di sistema.

S.12. Si condivide la proposta di considerare soggetti obbligati alla copertura dell'onere di sistema tutte le utenze del servizio idrico integrato che non beneficiano dell'agevolazione? Se no, motivare.

6 L'individuazione dell'utente tipo ai fini della quantificazione del *bonus*

- 6.1 Come enunciato nel capitolo 1, l'Autorità ritiene che il *bonus acqua* debba consentire, indicativamente, una riduzione della spesa pari a circa il 20%, al netto delle imposte, sostenuta dall'utente tipo per la fornitura del servizio idrico.
- 6.2 E' pertanto necessario innanzitutto procedere ad individuare, all'interno della categoria dei soggetti titolati a ricevere il *bonus acqua*, gli utenti tipo e la spesa standard ad essi associata, partendo dal presupposto che tali utenti differiscono tra loro in relazione al quantitativo di risorsa idrica consumata principalmente a causa del numero dei componenti della famiglia anagrafica.
- 6.3 Per la valutazione del consumo standard da associare a ciascun utente tipo l'Autorità si è basata su alcuni studi condotti da ref. e dalla regione Emilia Romagna, che appaiono i maggiormente attendibili e rappresentativi⁴.
- 6.4 Gli studi sopra menzionati, analizzando le abitudini di consumo dei nuclei familiari ed effettuando valutazioni riguardo al diverso grado di essenzialità degli utilizzi della risorsa per uso domestico evidenziano innanzitutto l'esistenza di un "effetto scala" nei consumi dovuto al fatto che i consumi idrici domestici derivano da una serie di azioni che non sono sempre ripetute esattamente in proporzione al crescere dei componenti del nucleo familiare. A titolo di esempio basti pensare a diverse attività quali lavarsi i denti o le mani, farsi la doccia, utilizzare lavatrice o lavastoviglie. E' intuitivo come il primo gruppo di azioni cresce proporzionalmente al crescere della numerosità familiare, mentre per quanto riguarda l'utilizzo degli elettrodomestici si possono innescare meccanismi di crescita ridotta del consumo al crescere dei componenti del nucleo familiare.
- 6.5 Tenuto conto delle economie di scala e, dovendo quantificare un consumo annuo standard che consenta di soddisfare tutte le principali necessità di tipo domestico, senza peraltro incentivare gli sprechi della risorsa, l'Autorità intende considerare i seguenti utenti tipo (Tabella 1):

Tabella 1: Consumo medio annuo di acqua per utenti tipo

Numerosità familiare ⁵	Consumo (m ³ /anno)
Fino a 3 componenti	150
Da 4 a 6 componenti	200
Oltre 6 componenti	250

⁴ *Rapporto sulle tariffe dei servizi pubblici locali 2011*, INDIS Unioncamere e ref. ricerche, Edizioni Camere di Commercio d'Italia in coedizione con Maggioli Editore; *Studio relativo all'applicazione della tariffa pro capite del servizio idrico integrato*, Regione Emilia Romagna, gennaio 2011.

⁵ Per numerosità familiare si intende il numero dei componenti del nucleo familiare conviventi, desumibili, per convenzione, dallo stato di famiglia.

Spunti per la consultazione

- S.13. Si ritiene condivisibile la quantificazione illustrata nella Tabella 1 dei consumi standard per numerosità familiare? In caso di risposta negativa quali dati e quali ipotesi alternative si ritiene debbano essere utilizzati? Perché?
- S.14. Si condivide l'ipotesi di identificare tre classi di numerosità familiare? In caso di risposta negativa si forniscano le motivazioni e si indichi una soluzione alternativa evidenziandone i vantaggi.

7 Quantificazione del *bonus*

- 7.1 Ai fini della quantificazione del bonus, successivamente all'individuazione degli utenti tipo, è necessario quantificare la spesa standard associata a ciascun utente tipo. Tale quantificazione può presentare qualche criticità poiché le tariffe applicate nel settore idrico sono molto variabili sul territorio nazionale.
- 7.2 Tenuto conto della criticità sopra menzionata, nella quantificazione del bonus si possono formulare due ipotesi differenti.
- 7.3 Un'ipotesi è quella di individuare una spesa standard differenziata a livello locale: per evitare di scendere in dettagli poco gestibili operativamente, una scelta ragionevole in tal senso potrebbe essere quella di individuare spese medie standard, e quindi un ammontare di bonus differenziato a livello regionale.
- 7.4 Un bonus regionale può intercettare, meglio di un bonus unico a livello nazionale, la maggiore onerosità di eventuali tariffe locali, ma per motivi di equità tale scelta, come già anticipato nel capitolo 2, comporta anche la necessità di differenziare a livello regionale la componente tariffaria per il recupero dell'onere di sistema.
- 7.5 Per percorrere questa strada e quantificare correttamente agevolazioni e onere di sistema da recuperare, peraltro, è necessario raccogliere ed elaborare dati con dettaglio regionale relativi alle tariffe applicate, alla ripartizione delle agevolazioni per numerosità familiare ed ai volumi dei servizi erogati.
- 7.6 Una seconda ipotesi è quella di quantificare un bonus unico a livello nazionale calcolato sulla base di una tariffa domestica media nazionale. Tale impostazione, operativamente più semplice da gestire, determina una redistribuzione più accentuata dell'agevolazione a livello nazionale.
- 7.7 Di seguito l'Autorità illustra le stime effettuate riguardo all'ammontare di compensazione che potrebbe essere applicato qualora si optasse per un'agevolazione unica a livello nazionale.
- 7.8 A ciascun utente tipo definito nel capitolo 6 è stata associata una spesa annua standard, media nazionale, calcolata prendendo a riferimento le tariffe domestiche applicate ad un campione della popolazione. In particolare l'Autorità si è basata, per le proprie elaborazioni e stime, sulle informazioni riportate dal Blue Book 2011⁶ riguardo alla spesa delle famiglie per classi di consumo.

⁶ I dati sul servizio idrico integrato, Blue Book, Utilitatis, ANEA, ottobre 2011.

- 7.9 Individuata la spesa media annua da associare a ciascuna classe di numerosità familiare, l’Autorità ha stimato l’ammontare di compensazione annua pari al 20% della spesa media, come riportato nella Tabella 2.
- 7.10 Come verrà approfondito nella Parte III del presente documento è probabile che l’onere amministrativo derivante dall’esclusione dei soggetti beneficiari del bonus acqua dall’applicazione della componente perequativa di recupero dell’onere di sistema (componente UIs) sia significativo, specialmente nel caso in cui si optasse per un meccanismo di erogazione del bonus diverso dalla bolletta. Per tale motivo si può prevedere che la componente perequativa venga applicata a tutti gli utenti del servizio e che i soggetti beneficiari del bonus vedano la compensazione maggiorata di un importo pari alla spesa annua, calcolata forfettariamente, derivante dall’addebito della componente. La stima della suddetta maggiorazione è riportata nella terza colonna della Tabella 2.

Tabella 2: Valore annuo della compensazione

Numerosità familiare	Valore della compensazione (euro/anno)	Eventuale maggiorazione per compensare l’addebito della componente UIs (euro/anno)
Fino a 3 componenti	45	2
Da 4 a 6 componenti	65	3
Oltre 6 componenti	85	3

Spunti per la consultazione

S.15. Si condivide la quantificazione del *bonus acqua* da riconoscere? Se no, motivare la risposta e proporre una procedura alternativa evidenziandone i vantaggi.

8 Le modalità di erogazione del *bonus*

- 8.1 La definizione delle modalità di erogazione del *bonus acqua*, oggetto del presente capitolo, fa riferimento sostanzialmente a tre ordini di problematiche, vale a dire:
- l’individuazione del soggetto deputato ad erogare il *bonus*;
 - lo strumento per il riconoscimento del *bonus*.
 - l’attivazione o meno di una “verifica di capienza⁷” del *bonus* rispetto alla spesa effettiva del beneficiario dell’agevolazione.
- 8.2 Tali problematiche risultano particolarmente critiche nel caso in cui il riconoscimento del *bonus* sia riferito ad un utente domestico che utilizza una fornitura del servizio idrico centralizzata. In tal caso, infatti il gestore del servizio idrico integrato non ha rapporti commerciali (e quindi di fatturazione) diretti con l’utente domestico in questione e la ricaduta

⁷ Ossia di una verifica che accerti che il *bonus* riconosciuto non ecceda la spesa effettiva sostenuta dall’utente beneficiario dell’agevolazione medesima.

dell'agevolazione sull'utente finale dovrebbe avvenire indirettamente tramite il condominio (che però può non avere l'amministratore⁸) e basarsi su criteri di ripartizione parametrici non coerenti con il consumo di acqua.

Il soggetto che eroga il bonus e lo strumento di erogazione del medesimo

- 8.3 Le modalità di erogazione del bonus individuate sono le seguenti:
- a) nella bolletta del servizio idrico, tramite l'applicazione di una componente tariffaria negativa applicata dai gestori del servizio idrico;
 - b) attraverso un bonifico domiciliato emesso da Poste Italiane che consente al beneficiario dell'agevolazione di presentarsi allo sportello di qualsiasi ufficio postale e riscuotere l'importo, previa presentazione di un documento di riconoscimento;
 - c) nella bolletta elettrica, tramite l'applicazione di una componente tariffaria negativa applicata dall'impresa distributrice e dal venditore dell'energia elettrica.
- 8.4 L'erogazione dell'agevolazione in bolletta del servizio idrico presenta il vantaggio di ridurre la spesa per la fornitura del servizio (in misura ulteriore rispetto all'importo annuo effettivo dell'agevolazione vera e propria) grazie ad riduzione della base imponibile soggetta all'applicazione dell'iva. Tale modalità di erogazione, inoltre, consente di monitorare eventuali modifiche della fornitura in corso di agevolazione (ad esempio cessazioni o volture) e, conseguentemente, di modificare o sospendere l'erogazione della compensazione con benefici in termini di onere del sistema.
- 8.5 L'erogazione in bolletta, tuttavia, implica la necessità di coinvolgere nel processo di gestione del *bonus acqua* tutti i gestori del servizio idrico, che dovrebbero creare un collegamento al SGAt e un flusso informativo da e verso il sistema informatico per la ricezione e la gestione delle richieste di compensazione.
- 8.6 Il ricorso allo strumento del bonifico domiciliato, d'altra parte, non consente di beneficiare della riduzione in bolletta della base imponibile soggetta ad iva, e non consente di modificare/sospendere l'erogazione dell'agevolazione .
- 8.7 Il ricorso al bonifico domiciliato, permette, tuttavia, unitamente alle ipotesi di funzionamento del *bonus acqua* illustrate nel capitolo 4, di evitare completamente il coinvolgimento dei gestori del servizio idrico nel meccanismo di gestione del bonus. Tale ipotesi può rappresentare una forte semplificazione dell'iter di ottenimento dell'agevolazione se si tiene conto della numerosità dei gestori stessi e della impossibilità di adottare criteri di associazione immediata delle forniture per le quali sono richieste le agevolazioni con i gestori competenti delle medesime.
- 8.8 Va rilevato infatti come nel settore idrico non sia possibile associare a priori ad un punto di fornitura del servizio idrico il gestore competente, partendo, ad esempio, dal codice identificativo del misuratore o dalla localizzazione geografica della fornitura. Se si coinvolgessero i gestori del servizio idrico nel processo di verifica dei requisiti di ammissibilità al bonus o nelle fasi di erogazione dell'agevolazione sarebbe necessario implementare un meccanismo che prevede l'invio della stessa istanza di agevolazione a tutti i gestori del servizio potenzialmente attivi sul territorio e l'istituzione di un'anagrafica territoriale. La numerosità dei gestori del servizio idrico sul territorio nazionale (e la dinamicità con cui tali soggetti possono nel tempo servire zone geografiche differenti) si ritiene siano elementi che possono rappresentare significative criticità nella gestione del *bonus*

⁸ Ai sensi dell'articolo 1129 del Codice Civile, la nomina di un amministratore per il condominio è obbligatoria quando i condomini sono in numero maggiore di quattro.

acqua in termini di appesantimento delle procedure e di tempi di completamento dell'iter di agevolazione.

- 8.9 Bisogna inoltre tenere presente che la modalità di erogazione del bonus nella bolletta del servizio idrico è possibile solamente nel caso in cui il soggetto beneficiario del *bonus acqua* sia titolare di una fornitura individuale ed abbia, conseguentemente, un rapporto di fatturazione diretto con il gestore del servizio. Nel caso delle utenze condominiali, i soggetti beneficiari del bonus non sono controparti di un contratto di fornitura diretto con il gestore del servizio, e pertanto devono ricorrere ad uno strumento di riscossione dell'agevolazione differente, individuato nel bonifico domiciliato.
- 8.10 Le peculiarità del settore idrico sopra illustrate, unitamente all'esperienza maturata nella gestione del bonus nel settore del gas, fanno propendere l'Autorità per un sistema di erogazione del *bonus acqua* basato sullo strumento del bonifico domiciliato per tutti gli utenti aventi diritto all'agevolazione indipendentemente dal fatto che abbiano una fornitura del servizio idrico individuale o centralizzata. Tale impostazione si ritiene possa semplificare sensibilmente le procedure di gestione della compensazione e ridurre i tempi di erogazione del *bonus*.
- 8.11 Una terza modalità di erogazione del *bonus acqua* potrebbe prevedere la corresponsione dell'agevolazione nella bolletta elettrica attraverso l'impresa distributrice e il venditore di energia elettrica ipotizzando (caso che si ritiene ragionevolmente sempre confermato) che il beneficiario dell'agevolazione sulla fornitura del servizio idrico sia titolare di una fornitura individuale di energia elettrica; in questa ipotesi il distributore elettrico potrebbe rivalersi della somma erogata attraverso la Cassa.
- 8.12 L'applicazione della soluzione di cui al precedente paragrafo 8.11, potrebbe consentire un avvio abbastanza rapido del meccanismo di tutela in quanto presuppone l'utilizzo di un canale, quello del distributore e del venditore di energia elettrica, già presente e utilizzato per la gestione del bonus elettricità, potrebbe applicarsi indistintamente per le utenze individuali e centralizzate e consentirebbe di conservare l'effetto indiretto della riduzione dell'onere iva.
- 8.13 Per contro tale soluzione genera oneri amministrativi in capo alle imprese distributrici ed ai venditori di energia elettrica non attribuibili ad attività afferenti il settore elettrico e potrebbe creare confusione nei clienti finali con riferimento ai corretti segnali di prezzo dei diversi servizi ricevuti.

Spunti per la consultazione

S.16. Quale delle tre ipotesi illustrate si ritiene preferibile per l'erogazione del *bonus acqua*? Motivare.

S.17. Quali altre ipotesi potrebbero essere prese in considerazione?

La verifica di capienza del bonus acqua

- 8.14 Entrambe le soluzioni prospettate (erogazione del *bonus acqua* tramite bonifico domiciliato o tramite bolletta elettrica) risultano difficilmente compatibili con l'erogazione di un *bonus* entro i limiti di spesa effettiva, in quanto i soggetti titolati ad erogare la compensazione (nel primo caso Poste Italiane, nel secondo caso le imprese distributrici di energia elettrica) non dispongono di informazioni e non hanno nessun controllo sulla spesa effettiva sostenuta dal beneficiario dell'agevolazione per l'erogazione del servizio idrico.

8.15 L'Autorità pertanto ritiene opportuno non prevedere alcun limite all'erogazione del *bonus acqua*, tenuto conto anche del fatto che tale meccanismo, anche laddove applicabile, è stato eliminato in quanto gli oneri di gestione dello strumento si sono rivelati superiori ai benefici derivanti dal meccanismo stesso.

Spunti per la consultazione

S.18. Si ritiene condivisibile l'ipotesi di non prevedere alcuna verifica di capienza del *bonus acqua* erogato rispetto alla spesa effettivamente sostenuta? Se no, perché? Quali meccanismi di verifica della capienza si ritiene potrebbero essere previsti per non appesantire le procedure di gestione del bonus acqua?

PARTE III

Quantificazione e recupero dell'onere derivante dall'introduzione delle misure di compensazione

9 Stima dell'onere derivante dall'introduzione della tutela compensativa

- 9.1 La corretta determinazione dell'onere generato dall'applicazione della compensazione dipende dal numero di famiglie che si stima saranno agevolate e dalla loro effettiva ripartizione per numerosità familiare.
- 9.2 Considerando l'ipotesi di un bonus uniforme a livello nazionale come illustrata nel paragrafo 7.9, e prendendo a riferimento il numero di famiglie beneficiarie di bonus elettricità nel 2012 e la loro ripartizione per numerosità familiare desumibili da SGate, l'Autorità ritiene che il numero di famiglie che potrebbero aver diritto ogni anno al *bonus acqua* possa essere pari a circa 1 milione e che l'onere di sistema ammonti a circa 55 milioni di euro/anno.

Spunti per la consultazione

S.19. Si ritiene condivisibile la stima dell'onere della tutela compensativa nel settore idrico delineata nel capitolo 9? Se no, motivare.

10 Le modalità di copertura dell'onere

L'aliquota di recupero dell'onere derivante dalla compensazione

- 10.1 Come indicato nel capitolo 1 si ritiene opportuno prevedere l'istituzione di una nuova componente tariffaria UIs che alimenterà un *Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie agli utenti del settore idrico in stato di disagio* istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico.
- 10.2 Le stime riportate in questo capitolo si basano sull'ipotesi di un bonus unico a livello nazionale, come quantificato nel paragrafo 7.1 e di una componente tariffaria applicata a tutte le utenze non agevolate. La componente UIs dovrà essere dimensionata in modo tale da coprire interamente l'onere di sistema non essendo previsti contributi dal bilancio dello Stato.
- 10.3 Ripartendo in maniera uniforme su tutte le utenze non agevolate l'onere derivante dalla compensazione, stimato nel precedente capitolo 9 pari a circa 55 milioni di euro/anno, ed ipotizzando la componente UIs come maggiorazione dei servizi di acquedotto, di fognatura e di depurazione, la componente UIs medesima potrebbe essere fissata pari a circa $0,39 \text{ c€m}^3$.
- 10.4 Considerando gli utenti tipo riportati nel capitolo 6 (famiglie con consumi di 150, 200 e 250 m^3/anno) l'applicazione di tale componente dovrebbe determinare un aggravio della spesa annua per gli utenti domestici non agevolati mediamente inferiore all'1% della spesa annua.

10.5 Come già detto in precedenza nel presente documento, un'articolazione dell'ammontare di agevolazione a livello regionale si dovrebbe accompagnare ad una differenziazione a livello regionale anche della componente UIs.

Spunti per la consultazione

S.20. Si condivide la quantificazione della componente UIs riportata nel capitolo 10? Se no, motivare.

S.21. Si ritiene più opportuna la soluzione che prevede un ammontare di bonus e un'aliquota di recupero uniformi a livello nazionale o quella che prevede differenziazioni a livello regionale? Motivare.

Criticità relative alla copertura dell'onere derivante dalla compensazione

10.6 L'ipotesi di creare un meccanismo di agevolazione nel quale i gestori del servizio idrico non sono coinvolti, comporta il fatto che i gestori medesimi non saranno a conoscenza dei soggetti agevolati e, conseguentemente, non saranno in grado di escludere tali soggetti dall'applicazione della componente UIs.

10.7 Una possibile soluzione al problema sopra descritto potrebbe essere quella di prevedere che la componente UIs venga applicata a tutte le utenze, senza eccezioni, e maggiorare l'ammontare di *bonus acqua* per restituire ai soggetti beneficiari del bonus acqua la spesa derivante dall'addebito in bolletta, da parte del gestore, della componente UIs.

10.8 La maggiorazione del bonus ipotizzata al paragrafo 10.7 sarà calcolata forfettariamente sulla base della numerosità familiare del soggetto beneficiario del bonus, prendendo a riferimento il consumo medio standard come individuato nel paragrafo 6.5. Secondo le stime effettuate potrebbe avere un valore compreso tra 2 e 3 euro/anno.

Spunti per la consultazione

S.22. Si condivide la soluzione proposta per l'applicazione della componente UIs? Se no, motivare ed indicare possibili alternative.

PARTE IV

Gestione del processo di ammissione ai meccanismi di tutela per gli utenti domestici in condizioni di disagio economico

11 L'avvio della misura compensativa

Premessa

- 11.1 Come più volte già enunciato, ai fini della definizione delle modalità di accesso alla compensazione della spesa per la fornitura del servizio idrico, l'Autorità è intenzionata a definire procedure che massimizzino le possibili sinergie con il regime di compensazione introdotto con la delibera ARG/elt 117/08.
- 11.2 A tal fine, quest'ultima parte del documento delinea gli orientamenti dell'Autorità in merito a soluzioni (anche di carattere transitorio relative esclusivamente alla fase di prima attivazione della misura compensativa), con particolare riferimento:
- al processo di ammissione dei potenziali beneficiari;
 - alle verifiche che ciascuno dei soggetti interessati potrebbe essere chiamato ad effettuare;
 - alle informazioni necessarie all'attivazione di ordinati e tempestivi flussi di comunicazione tra i diversi soggetti.
 - al processo di erogazione della compensazione.
- 11.3 Al riguardo, è comunque necessario sottolineare come taluni degli aspetti sopra richiamati, in particolare quelli legati alla definizione dei flussi informativi, siano strettamente connessi alle soluzioni che verranno adottate dall'Autorità, a seguito della presente consultazione, in merito agli aspetti più critici evidenziati nel documento, ovvero:
- il coinvolgimento o meno del gestore del servizio idrico nel meccanismo di compensazione;
 - le modalità di individuazione delle forniture del servizio idrico destinate ad uso domestico;
 - lo strumento di erogazione della compensazione.
- 11.4 Le procedure illustrate di seguito si basano sulle ipotesi di funzionamento del meccanismo del *bonus acqua* che l'Autorità ritiene più efficienti, vale a dire un sistema che identifica i soggetti beneficiari dell'agevolazione tramite la verifica sulla ammissibilità al bonus elettrico, che non prevede il coinvolgimento dei gestori del servizio idrico e che si basa sull'utilizzo del bonifico domiciliato per l'erogazione della compensazione.

Il processo di ammissione

- 11.5 Ai fini dell'implementazione del *bonus acqua* si possono identificare almeno quattro "soggetti" che contribuiscono in via diretta all'espletamento dell'iter procedurale:
- i Comuni;

- il sistema SGATE;
- l'impresa distributrice di energia elettrica;
- il soggetto erogatore della compensazione.

- 11.6 Tenuto conto che ai fini dell'erogazione del *bonus elettrico*, sono connesse al sistema SGATE tutte le imprese distributrici di energia elettrica, l'Autorità è orientata ad avvalersi delle possibili sinergie con il settore elettrico non solo in termini di utilizzo del sistema SGATE, ma anche di quelle rinvenibili nelle fasi di presentazione e lavorazione delle istanze di ammissione, in particolare nella fase relativa alla predisposizione di verifiche incrociate sui clienti domestici interessati dalla compensazione.
- 11.7 I soggetti interessati presentano al Comune di residenza un'apposita istanza. Al fine di minimizzare gli adempimenti per l'ottenimento delle agevolazioni, l'Autorità ritiene opportuno utilizzare un'unica modulistica, nello specifico la modulistica già in uso per il bonus elettricità opportunamente integrata.
- 11.8 In particolare il modulo verrà integrato con una sezione finalizzata alla raccolta delle informazioni indispensabili per l'identificazione del soggetto che potrà incassare il bonus acqua tramite bonifico domiciliato e sarà adeguato per poter accogliere istanze di agevolazioni anche nel caso di forniture di energia elettrica con potenza impegnata superiore a 3 kW (4,5 kW per i nuclei familiari con oltre 4 componenti). Le informazioni raccolte mediante la modulistica vengono verificate, per la parte di propria competenza, dal Comune che, in caso di esito positivo, provvede a trasmettere, mediante SGATE, i dati all'impresa distributrice di energia elettrica competente per il punto di fornitura identificato dal Codice POD.
- 11.9 Qualora le verifiche di SGATE diano esito positivo, l'istanza viene resa disponibile all'impresa distributrice di energia elettrica, per le verifiche di propria competenza.
- 11.10 L'esito positivo delle verifiche effettuate dall'impresa distributrice di energia elettrica determinerà l'avvio dell'erogazione del bonus elettricità nelle bollette con le modalità e le tempistiche già previste dalla deliberazione ARG/elt 117/08 e la messa a disposizione delle informazioni necessarie al soggetto deputato all'emissione del bonifico domiciliato per quanto riguarda l'erogazione del *bonus acqua*.
- 11.11 Le informazioni che il comune dovrà immettere nel sistema SGATE sono le stesse che inserisce già attualmente per le istanze (nuove o rinnovi) per il bonus elettricità. Gli unici dati aggiuntivi da inserire saranno quelli relativi al soggetto delegato a incassare il bonifico domiciliato, se diverso dal richiedente il bonus.
- 11.12 I controlli che l'Autorità ritiene opportuno che vengano effettuati dai soggetti coinvolti nel meccanismo di agevolazione sono gli stessi che vengono già attualmente effettuati per la gestione del bonus elettricità.
- 11.13 Solo l'impresa distributrice di energia elettrica, nell'ambito delle verifiche di propria competenza, avrebbe un compito aggiuntivo: nel caso di punti di prelievo di energia elettrica con livelli di potenza impegnata superiori a quelli consentiti per l'ottenimento del bonus elettricità dovrebbe comunque verificare che il punto di prelievo in questione sia di tipo domestico e, in caso di esito positivo, rigettare l'istanza per l'ottenimento del bonus elettricità e validare l'istanza per l'ottenimento del *bonus acqua*.
- 11.14 La procedura di approvazione dell'istanza, conseguentemente, andrà modificata in maniera tale che, nel caso di superamento dei limiti di potenza impegnata citati nel paragrafo 11.8, l'istanza per il bonus elettricità venga rigettata mentre l'istanza per il *bonus acqua* venga accolta.

11.15 Il processo di emissione del bonifico domiciliato seguirà le stesse procedure già utilizzate per la gestione del bonus gas per le utenze condominiali.

Spunti per la consultazione

S.23. Si ritiene adeguato e comprensibile il processo di gestione del *bonus acqua* delineato? Se no, motivare

S.24. Si concorda con la previsione che il Comune non debba verificare elementi aggiuntivi rispetto a quanto già verificato per la gestione del bonus elettricità? Se no, quali altri requisiti dovrebbero essere verificati?

S.25. Si ritiene che le procedure di verifica delineate nel capitolo 11 siano sufficienti ed adeguate? Se no, quali ulteriori verifiche potrebbero essere attivate?

S.26. Si ritiene percorribile la soluzione proposta per l'ammissione al *bonus acqua* delle utenze domestiche che superano i limiti di potenza impegnata ammissibili per l'ottenimento del bonus elettricità? Se no, motivare.

11.16 La procedura brevemente ipotizzata sopra si fonda sull'interazione tra Comuni e soggetti erogatori, attraverso un veicolo di scambio dei flussi informativi che l'Autorità ritiene di poter identificare, anche nel caso delle agevolazioni per il servizio idrico, nel sistema SGAt e di cui all'articolo 24 dell'Allegato A alla delibera ARG/elt 117/08.

11.17 L'utilizzo di tale sistema, presenta diversi vantaggi in termini di efficacia del processo di ammissione alle agevolazioni. Tale sistema infatti:

- a) consente lo scambio immediato ed organizzato dei flussi informativi omogenei tra i differenti soggetti abilitati ad accedere al sistema;
- b) è già utilizzato, alla data di redazione del presente documento, dalla quasi totalità dei Comuni italiani;
- c) è già utilizzato dalla totalità delle imprese di distribuzione di energia elettrica, alcune delle quali svolgono congiuntamente anche il servizio idrico integrato;
- d) consente, attraverso l'incrocio delle informazioni presenti nella propria banca dati, ed eventualmente in banche dati di altre istituzioni, di limitare fenomeni di accesso indebito e/o di duplicazione delle agevolazioni;
- e) consente l'individuazione dei beneficiari del *bonus acqua* evitando il coinvolgimento diretto nel processo di gestione delle agevolazioni dei gestori del servizio idrico integrato, sfruttando le informazioni ed i controlli relativi alla fornitura di energia elettrica.

11.18 Attraverso le funzionalità ad oggi già attive in relazione al settore elettrico, il sistema SGAt:

- a) rileva la data di presentazione dell'istanza per l'ottenimento delle agevolazioni;
- b) sulla base di tale informazione, determina la decorrenza a partire dalla quale il richiedente, in caso di esito positivo delle verifiche dei vari soggetti, è ammesso al godimento dei benefici (sia bonus elettricità che bonus acqua);
- c) determina la data di termine della validità di tali diritti;
- d) individuare l'ammontare della compensazioni da erogare al cliente domestico disagiato;

- e) nel caso di agevolazioni gestite tramite bonifico domiciliato invia tutte le informazioni necessarie per l'erogazione del beneficio al soggetto erogatore e per l'invio di una comunicazione informativa al soggetto beneficiario dell'agevolazione.

12 Gestione della fase di avvio del bonus

- 12.1 L'Autorità ipotizza l'avvio del bonus acqua a partire dall'1 gennaio 2014 o comunque in concomitanza con l'entrata in vigore del regime tariffario definitivo per il servizio idrico integrato e con la nuova regolazione del deposito cauzionale.
- 12.2 Al fine di tenere conto dei tempi di adeguamento del sistema informatico SGAt e dei soggetti coinvolti nel nuovo meccanismo di agevolazione, è possibile che si debba gestire un periodo di gestione retroattiva.
- 12.3 L'Autorità ritiene indispensabile che, a regime, i periodi di vigenza del diritto al bonus elettricità e al *bonus acqua*, per ciascun soggetto beneficiario, siano coincidenti e che il primo *bonus acqua* decorra dal primo rinnovo del bonus elettricità successivo all'entrata in operatività del nuovo meccanismo di compensazione.
- 12.4 L'importo del primo bonifico domiciliato, pertanto, sarà maggiorato per tenere conto della quota retroattiva che fa riferimento al periodo compreso tra l'entrata in vigore del *bonus acqua* e il primo rinnovo del bonus elettricità.

Spunti per la consultazione

- S.27. Si condivide l'ipotesi di allineare i periodi di vigenza del bonus elettricità e del *bonus acqua*? Se no, motivare.
- S.28. Si ritiene percorribile la soluzione adottata per il primo periodo di avvio del meccanismo del *bonus acqua* (periodo retroattivo)?

13 Aggiornamento dell'ammontare di compensazione

- 13.1 L'ammontare di compensazione per la fornitura del servizio idrico verrà aggiornato annualmente dall'Autorità in funzione del variare della tariffa media nazionale.
- 13.2 A tal proposito l'Autorità predisporrà una metodologia per la determinazione della tariffa media nazionale o regionale al fine di monitorarne le variazioni nel tempo.

14 Deposito cauzionale

- 14.1 Con riferimento alla regolazione del deposito cauzionale, una ipotesi regolatoria potrebbe essere quella di prevedere l'esclusione dei soggetti beneficiari del bonus dal pagamento del deposito medesimo.

- 14.2 Riguardo tale aspetto, qualora in esito alla presente consultazione prevalesse la proposta di non coinvolgere i gestori del servizio idrico nella gestione del *bonus acqua*, i gestori medesimi non saranno in grado di identificare i soggetti che percepiscono la compensazione e, conseguentemente, non potranno applicare in maniera automatica l'esclusione di tali soggetti dal pagamento del deposito cauzionale.
- 14.3 Per risolvere la criticità sopra descritta, si potrebbe prevedere, nei casi di ammissione dell'istanza alla compensazione, l'emissione da parte di SGAt e di un modello di autocertificazione precompilato attestante l'ammissione al beneficio, che l'utente finale può consegnare o inviare al proprio gestore del servizio per ottenere l'esenzione dal pagamento del deposito cauzionale.

Spunti per la consultazione

S.29. Si ritiene percorribile la soluzione ipotizzata al paragrafo 14.3 per l'ottenimento, da parte dei beneficiari del *bonus acqua* dell'esenzione dal deposito cauzionale? Se no motivare. Si ritiene possano essere adottate soluzioni differenti per raggiungere il medesimo scopo?